



Comune di Agliè

CITTA' METROPOLITANA DI TORINO

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 29

OGGETTO :

IMPOSTA UNICA COMUNALE - APPROVAZIONE ALIQUOTE E TARIFFE PER L'ANNO 2019 E PIANO FINANZIARIO DI GESTIONE DEL SERVIZIO RIFIUTI

L'anno **2018**, addì **ventotto**, del mese di **dicembre**, alle ore **venti** e minuti **zero**, presso la Sala Consiliare, convocato dal Sindaco con avvisi scritti e recapitati a norma di legge, si è riunito il Consiglio Comunale in seduta **CHIUSA AL PUBBLICO** di PRIMA CONVOCAZIONE, nelle persone dei Signori:

Cognome e Nome	Carica	Presenti	Assenti giustificati
SUCCIO Marco	Sindaco	X	
CHIVINO Stefania	Assessore V.S.		X
ACQUADRO Walter	Consigliere	X	
MICHELA Valter	Consigliere	X	
VEZZETTI Massimo	Consigliere	X	
MARTINETTO Valeria	Consigliere	X	
MAFFEO Silvia	Consigliere	X	
SCAVARDA Claudia	Consigliere	X	
MUZZOLINI Manuela	Consigliere	X	
MARCHIANDO Franco Ettore	Consigliere	X	
LAURENTI Silvio	Consigliere		X
Totale		9	2

Assume la presidenza SUCCIO Marco - Sindaco

Partecipa alla seduta il Segretario Comunale Dott. Paolo MARTA

Il Presidente riconosciuta legale l'adunanza dichiara aperta la seduta.

Deliberazione n. 29 del 28/12/2018

IL CONSIGLIO COMUNALE

RICHIAMATO l'art. 54 DLgs. 15 dicembre 1997 n. 446, in materia di approvazione delle tariffe e dei prezzi pubblici, in base al quale *«le Province e i Comuni approvano le tariffe e i prezzi pubblici ai fini dell'approvazione del bilancio di previsione»*;

RICHIAMATO in tal senso quanto stabilito dal successivo art. 1, comma 169 L. 27 dicembre 2006 n. 296, il quale dispone che *«gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno»*;

VISTO l'art. 1, comma 639 L. 27 dicembre 2013 n. 147 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato – Legge di stabilità 2014), il quale dispone che, a decorrere dal 1° gennaio 2014, è istituita l'imposta unica comunale (IUC), che si basa su due presupposti impositivi, uno costituito dal possesso di immobili e collegato alla loro natura e valore e l'altro collegato all'erogazione e alla fruizione di servizi comunali;

CONSIDERATO che, in relazione a tali presupposti impositivi, la IUC si compone dell'Imposta municipale propria (IMU), di natura patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, escluse le abitazioni principali, e di una componente riferita ai servizi, che si articola nel Tributo per i servizi indivisibili (TASI), a carico sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile, e nella Tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore;

RITENUTO pertanto opportuno procedere con una sola deliberazione all'adozione delle aliquote e delle tariffe applicabili nel 2019 nell'ambito dei singoli tributi che costituiscono l'Imposta unica comunale, sulla base delle motivazioni di seguito riportate, distinte in relazione ai singoli tributi;

RICHIAMATE in merito la propria precedente deliberazione G.C. n. 82/2017 con la quale sono stabilite le aliquote 2018, e la successiva deliberazione C.C. n. 29 in data 19/12/2017 di conferma delle stesse

VISTE E RICHIAMATE le disposizioni previste dalla Legge di Stabilità 2019 in corso di approvazione con la quale dovrebbero essere confermate – rispetto al 2018 - le modalità di applicazione della IUC, in particolare sono confermate: l'esenzione IMU abitazione principale; l'esenzione TASI abitazione principale (eliminata per i proprietari dell'abitazione principale e per gli inquilini/occupanti quando per l'inquilino/occupante l'immobile in locazione è l'abitazione principale) ; l'esenzione IMU su terreni agricoli per i terreni dei Fogli da 1 a 15, 18, 19,22,23 in quanto classificati come collina depressa;

DATO ATTO che alla data di predisposizione del presente atto la Legge di Stabilità- Legge di Bilancio 2019 risulta essere ancora in corso di approvazione, e pertanto non sono certe le misure adottabili in merito alla misura dei tributi e addizionali rispetto ai valori già applicati , PER TUTTE LE COMPONENTI DELLA IUC: IMU-TASI-TARI.

RITENUTO, di poter procedere all'approvazione delle aliquote IMU relative all'anno 2019, nell'ambito del relativo bilancio di previsione, sulla base delle disposizioni normative attualmente vigenti;

DATO ATTO che compete alla Giunta comunale, in forza dell'espressa delega contenuta nel Regolamento dell'Imposta municipale propria, l'individuazione dei valori medi delle aree edificabili situate sul territorio comunale, in termini tali da consentire il versamento dell'imposta per il 2019 da parte dei relativi soggetti passivi;

CONSIDERATO che, ai sensi dell'art. 1, commi 676 e 677 L. 147/2013, l'aliquota di base della TASI è pari all'1 per mille, mentre l'aliquota massima non può eccedere il 2,5 per mille;

CONSIDERATO che, a fronte della previsione dettata dallo stesso comma 676, secondo cui il Comune può ridurre l'aliquota minima fino all'azzeramento, ai Comuni viene attribuita la possibilità di introdurre aliquote inferiori all'1 per mille, graduandole in relazione alle diverse tipologie di immobili, in conformità con quanto previsto dal successivo comma 682, in base al quale le aliquote possono essere differenziate in ragione del settore di attività nonché della tipologia e della destinazione degli immobili;

CONSIDERATO che l'art. 1, comma 677 L. 147/2013 dispone che, nella determinazione delle aliquote, il Comune deve in ogni caso rispettare il vincolo in base al quale la somma delle aliquote della TASI e dell'IMU per ciascuna tipologia di immobile non può essere superiore all'aliquota massima consentita dalla legge statale per l'IMU al 31 dicembre 2013, fissata al 10,6 per mille e ad altre minori aliquote, in relazione alle diverse tipologie di immobile;

CONSIDERATO che l'art. 1, comma 678 L. 147/2013 prevede che per i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'art. 13, comma 8 D.L. 201/2011, convertito in L. 214/2013, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e successive modificazioni, l'aliquota massima della TASI non può comunque eccedere il limite dell'1 per mille;

CONSIDERATO che nel proprio regolamento il Comune non ha previsto di introdurre, ai sensi dell'art. 1, comma 679 L. 147/2013 specifiche riduzioni

CONSIDERATO che, nell'ambito della TASI, l'art. 1, comma 681 L. 147/2013 prevede che, nel caso in cui l'unità immobiliare sia occupata da un soggetto diverso dal titolare del diritto reale sull'unità immobiliare, quest'ultimo e l'occupante sono titolari di un'autonoma obbligazione tributaria, rimettendo al Comune la determinazione della quota di imposta dovuta dall'occupante in misura compresa fra il 10 e il 30 per cento dell'ammontare complessivo della TASI dovuta;

CONSIDERATO che, sempre nell'ambito della TASI, l'art. 1, comma 682 L. 147/2013 prevede che, con norma regolamentare, il Comune determina la disciplina per l'applicazione del tributo, con particolare riferimento:

- a) alla disciplina delle eventuali riduzioni
- b) all'individuazione dei servizi indivisibili e l'indicazione analitica, per ciascuno di tali servizi, dei relativi costi alla cui copertura la TASI è diretta;

RITENUTO di conseguenza necessario provvedere con la presente deliberazione, stante l'espresso rinvio adottato in sede regolamentare, ad individuare i servizi indivisibili prestati dal Comune, con indicazione analitica dei relativi costi, che sono i seguenti:

Servizi indivisibili	Costi	Allocazione della spesa in bilancio
Illuminazione pubblica	€ 116.000,00	Ex cap. 225.2, 226
<i>TOTALE</i>	€ 116.000,00	

CONSIDERATO che l'art. 1, comma 683 L. 147/2013 prevede che le aliquote della TASI devono essere fissate in conformità con i servizi e i costi individuati ai sensi della lettera b), numero 2), del comma 682 e possono essere differenziate in ragione del settore di attività nonché della tipologia e della destinazione degli immobili, senza peraltro prevedere alcuna corrispondenza diretta tra i servizi prestati e le aliquote differenziate introdotte dal Comune;

RITENUTO, quindi di poter procedere all'approvazione delle aliquote TASI relative all'anno 2019, nell'ambito del relativo bilancio di previsione, sulla base delle disposizioni normative attualmente vigenti;

CONSIDERATO che, con riferimento alla **Tassa rifiuti (TARI)**, fino all'anno 2018 nella determinazione delle tariffe ci si è avvalsi della disciplina dettata dalla L. 147/2013 (commi 641–666) che delineava l'applicazione dal 2014 di un tributo analogo alla TARES semplificata introdotta a fine 2013 con l'art. 5 D.L. 31 agosto 2013 n. 102, convertito in L. 28 ottobre 2013 n. 124;

VERIFICATO che l'art. 1, comma 683 L. 147/2013 prevede che il Consiglio comunale debba approvare, entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, le tariffe della TARI in conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, redatto dal soggetto che svolge il servizio stesso ed approvato dal Consiglio comunale o da altra autorità competente a norma delle leggi vigenti in materia e che, nelle more dell'approvazione della Legge di Bilancio per l'anno 2019, che dovrebbe introdurre la possibilità ulteriore di confermare per altri tre anni le deroghe al metodo normalizzato per il calcolo della Tari (ampliando il range di manovrabilità dei coefficienti), e preso atto che alla data di stesura della presente proposta deliberativa la suddetta Legge non è ancora stata votata dal Parlamento, si ritiene di demandare ai competenti uffici comunali del settore finanze e tributi l'elaborazione della nuova struttura tariffaria binomia nel corso dell'anno 2019

CONSIDERATO che tali disposizioni devono essere coordinate con le disposizioni statutarie del Comune in merito alle competenze in tema di approvazione di aliquote e tariffe;

CONSIDERATO che si ritiene opportuno modificare le tariffe deliberate ai fini TARI per l'anno 2018, anche in ragione dei costi di raccolta, trasporto e smaltimento comunicati dal gestore del servizio S.C.S. attraverso il piano finanziario trasmesso al Comune, dal quale risulta un aumento del 10% della spesa rispetto a quella dell'anno 2018

DATO ATTO che nella determinazione dei costi relativi al servizio di smaltimento dei rifiuti ci si è avvalsi anche delle risultanze dei fabbisogni standard come si evince dalla relazione al piano finanziario allegata al presente atto

CONSIDERATO altresì che si applica il Tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni ambientali disciplinato dall'art. 19 D.Lgs. 504/1992 e dall'art. 1, comma 666 L. 147/2013;

RITENUTO che, a fronte di tali disposizioni, il prospetto delle categorie e delle tariffe approvate dal Comune per l'anno 2019 che si ritiene opportuno approvare è il seguente:

codice categoria	settore	descrizione categoria	tariffa €/mq TARI 2019
101-102	utenze domestiche	abitazioni domestiche residenti e non residenti	2,035
105		cantine, soffitte, locali deposito	1,364
106		garage	2,035
300-400-500		cortili, giardini, tettoie	esenti
103	collettività	collettività e convivenze in genere	1,837
2	distributori carburante	distributori carburante	2,310
403		aree annesse distributori carburanti	2,310
5	esercizi pubblici	esercizi alberghieri	3,091
16		ristoranti, trattorie, pizzerie, mense	7,689
17		bar, caffè, pasticcerie, gelaterie, birrerie	7,458
7	case di cura	case di cura e di riposo/servizi sanitari	3,520
8	uffici	uffici privati e studi professionali	2,486
601		uffici pubblici	2,662
9		banche, istituti di credito, assicurazioni	2,486
18	commercio	supermercati	6,479
308		aree scoperte annesse supermercati	1,155
10		commercio dettaglio non alimentari	4,389
23		banchi vendita non alimentari	4,389
19		commercio dettaglio alimentari	7,634
22		banchi vendita alimentari	7,634
304		commercio ingrosso mobili, materiali edili	1,419
305		depositi commerciali non annessi locali vendita	1,155
405		artigianato	parrucchieri, estetisti e simili
12	attività artigianali in genere		4,323
404	depositi artigianali non annessi all'attività		1,452
14	industria	attività industriali in genere	3,322
502		depositi attività industriali non annessi all'attività	1,452
605	trasporti	autotrasporti e servizi di autotrasporti	1,067
1	cultura, sport, tempo libero	musei e biblioteche	0,505
21		spettacoli e divertimento, discoteche	1,331
701		scuole, istituti di istruzione	0,792
702		impianti sportivi e di ritrovo	1,331
703		associazioni in genere	1,331

CONSIDERATO infine che, per quanto riguarda le modalità di riscossione dell'Imposta unica comunale, la normativa vigente prevede che la riscossione dell'IMU e della TASI avvenga alle ordinarie scadenze del 16 giugno e del 16 dicembre, mentre per la riscossione della TARI sia il Comune ad individuare le scadenze ed il numero delle rate;

DATO ATTO che in merito alla TARI il Comune provvederà ad inviare ai contribuenti la richiesta di pagamento in acconto in tre rate con scadenza 16 aprile, 16 luglio e 16 settembre 2019;

VISTO il Regolamento comunale IUC per l'applicazione dell'Imposta municipale propria, del Tributo sui servizi indivisibili (TASI) e della Tassa sui rifiuti (TARI) adottato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 5 nella seduta dell'8/04/2014

RICHIAMATI gli artt. 9 e 25 del vigente Statuto comunale in merito alle competenze per l'approvazione delle aliquote e delle tariffe delle entrate comunali;

CONSTATATO, quindi, che l'adozione del presente atto rientra, sulla base delle previsioni del vigente Statuto comunale, tra le competenze della Giunta comunale;

Udito l'intervento dell'Assessore Martinetto che si allega in copia.

Sentito il Consigliere Marchiando, il quale dichiara che sarebbe più opportuno, per la prossima volta, chiedere a SCS di fare un aumento graduale.

Sentito in risposta il Sindaco, il quale dichiara che si provvederà a dirlo alla prossima assemblea, ma che, comunque, i costi non sono facilmente prevedibili

VISTO il parere favorevole in merito alla regolarità tecnica, reso dal responsabile del Servizio tributi;

VISTA la legge 267/00 e dato atto che sulla proposta di deliberazione sono stati acquisiti i prescritti pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile;

Posta ai voti palesi la proposta di deliberazione con votazione palese

- Presenti n. 9 – Votanti n. 9 – Favorevoli n. 7 – Astenuti n. 0 – Contrari n. 2 (Muzzolini, Marchiando)

VISTO l'esito della votazione;

DELIBERA

1. Di stabilire, ai sensi delle vigenti disposizioni in materia, le seguenti aliquote e tariffe in relazione all'Imposta unica comunale (IUC), con efficacia dal 1° gennaio 2019:

a. Imposta municipale propria (IMU)

Aliquota ridotta per abitazione principale di Cat. A/1, A/8 e A/9 e relative pertinenze, così come definite dall'art. 13, comma 2 D.L. 201/2011, convertito in L. 214/2011	5 per mille
Aliquota per tutti gli altri fabbricati, aree edificabili, terreni agricoli	8,5 per mille
Aliquota per i fabbricati produttivi di Cat. D	8,5 per mille, di cui 7,6% riservato esclusivamente allo Stato

- di confermare, con riferimento all'esercizio finanziario 2019, la detrazione per abitazione principale, applicabile esclusivamente alle abitazioni di Cat. A/1, A/8 e A/9 ed agli eventuali immobili di edilizia residenziale pubblica, nell'importo di € 200,00;
- di rimandare a successiva deliberazione di questa Giunta comunale, in forza dell'espressa delega contenuta nel Regolamento dell'Imposta municipale propria (IUC) all'art. 29, l'eventuale individuazione di aggiornati valori medi delle aree edificabili situate sul territorio comunale (in mancanza della quale si intendo confermati i valori precedentemente determinati), in termini tali da consentire il versamento dell'imposta per il 2019 da parte dei relativi soggetti passivi.

b. Tributo sui servizi indivisibili (TASI)

- Si dispongono le seguenti aliquote:

Aliquota per abitazione principale e relative pertinenze così come definite dall'art. 13, comma 2 D.L. 201/2011, convertito in L. 214/2011	2 per mille
--	--------------------

Aliquota per tutti gli altri fabbricati	1 per mille
Aliquota per i fabbricati produttivi di Cat. D	1 per mille
Aliquota per le aree edificabili	1 per mille

- di non introdurre, a decorrere dal 1° gennaio 2019, alcuna detrazione
- di stabilire che l'aliquota della TASI applicabile alle aree edificabili di primo impianto e di tutte le aree edificabili che per la loro utilizzazione a fini edificatori richiedano la stipulazione di uno strumento urbanistico esecutivo deve ritenersi azzerata sino al momento di effettiva realizzazione delle strutture a servizio dell'area di primo impianto ovvero fino alla data di stipulazione dello strumento urbanistico esecutivo;
- di stabilire, ai sensi dell'art. 1, comma 681 L. 147/2013, che, nel caso in cui l'unità immobiliare sia occupata da un soggetto diverso dal titolare del diritto reale sull'unità immobiliare, la quota di imposta dovuta dall'occupante sarà pari al 10% dell'ammontare complessivo della TASI dovuta;
- di stabilire, ai sensi dell'art. 1, comma 682 L. 147/2013, che la percentuale dei costi dei servizi indivisibili analiticamente indicati in premessa coperti nel 2019 con la TASI è pari al 100 per cento.

c. Tassa sui rifiuti (TARI)

- di approvare il Piano finanziario per l'anno 2019, secondo il seguente prospetto dimostrativo delle delle spese afferenti il servizio di raccolta trasporto e smaltimento dei rifiuti :

Macrovoci		Voci	Comune Agliè			
			Importi (I.v.a. inclusa)			
			A - Costi	B - Ricavi	C - Costi al netto dei ricavi (A - B)	
CG - Costi operativi di gestione	CGIND - Costi gestione rifiuti INDIFFERENZIATI	CSL - Costi di spazzamento e lavaggio strade	TOTALE CSL	1.705,00		1.705,00
		CRT - Costi di raccolta e trasporto Indifferenziato	TOTALE CRT	74.576,23		74.576,23
		CTS - Costi di trattamento e smaltimento Indifferenziato	TOTALE CTS	96.859,99		96.859,99
		AC - altri costi	TOTALE AC			0,00
		TOTALE CG IND - COSTI DI GESTIONE INDIFFERENZIATI (CSL+CRT+CTS+AC)		173.141,23	0,00	173.141,23
	CGD - Costi di gestione rifiuti DIFFERENZIATI	CRD - Costi di raccolta e trasporto	TOTALE CRD	121.192,92		121.192,92
		CTR - Costi di trattamento e riciclo (al lordo dei contributi CONAI, che vanno indicati separatamente come voci di ricavo)	TOTALE CTR	37.579,01	49.693,08	-12.114,07
		TOTALE CGD - COSTI DI GESTIONE DIFFERENZIATI (CRD+CTR)		158.771,93	49.693,08	109.078,85
	TOTALE CG - COSTI OPERATIVI DI GESTIONE (CG IND + CGD)			331.913,16	49.693,08	282.220,08
	CC - Costi Comuni	CARC - costi amministrativi: accertamento, riscossione, contenzioso	TOTALE CARC	18.000,00		18.000,00
CGG - Costi generali di gestione		TOTALE CGG - COSTI GENERALI DI GESTIONE	50.730,05		50.730,05	
CCD - Costi comuni diversi		TOTALE CCD - COSTI COMUNI DIVERSI	15.026,25		15.026,25	
TOTALE CC - COSTI COMUNI (CARC+CGG+CCD)			83.756,30	0,00	83.756,30	

Ck - Costi d'uso del capitale	AMM ammortamenti	4.720,34		4.720,34
	ACC accantonamenti	14.686,61		14.686,61
	R remunerazione del capitale/fondo di riserva	6.778,49		6.778,49
	TOTALE CK - COSTI D'USO DEL CAPITALE	26.185,44	0,00	26.185,44
	TOTALE GENERALE (CG+CC+CK)	441.854,90	49.693,08	392.161,82

➤ di determinare per l'anno 2019 le seguenti tariffe della Tassa sui rifiuti (TARI):

codice categoria	settore	descrizione categoria	tariffa €/mq TARI 2019
101-102	utenze domestiche	abitazioni domestiche residenti e non residenti	2,035
105		cantine, soffitte, locali deposito	1,364
106		garage	2,035
300-400-500		cortili, giardini, tettoie	esenti
103	collettività	collettività e convivenze in genere	1,837
2	distributori carburante	distributori carburante	2,310
403		aree annesse distributori carburanti	2,310
5	esercizi pubblici	esercizi alberghieri	3,091
16		ristoranti, trattorie, pizzerie, mense	7,689
17		bar, caffè, pasticcerie, gelaterie, birrerie	7,458
7	case di cura	case di cura e di riposo/servizi sanitari	3,520
8	uffici	uffici privati e studi professionali	2,486
601		uffici pubblici	2,662
9		banche, istituti di credito, assicurazioni	2,486
18	commercio	supermercati	6,479
308		aree scoperte annesse supermercati	1,155
10		commercio dettaglio non alimentari	4,389
23		banchi vendita non alimentari	4,389
19		commercio dettaglio alimentari	7,634
22		banchi vendita alimentari	7,634
304		commercio ingrosso mobili, materiali edili	1,419
305		depositi commerciali non annessi locali vendita	1,155
405	artigianato	parrucchieri, estetisti e simili	5,962
12		attività artigianali in genere	4,323
404		depositi artigianali non annessi all'attività	1,452
14	industria	attività industriali in genere	3,322
502		depositi attività industriali non annessi all'attività	1,452
605	trasporti	autotrasporti e servizi di autotrasporti	1,067
1	cultura, sport, tempo libero	musei e biblioteche	0,505
21		spettacoli e divertimento, discoteche	1,331
701		scuole, istituti di istruzione	0,792
702		impianti sportivi e di ritrovo	1,331
703		associazioni in genere	1,331

- di dare atto che, a decorrere dal 1° gennaio 2019, le riduzioni della TARI saranno quelle previste dal regolamento IUC (approvato con deliberazione n. 5 del 08/4/2014, del quale si propone al Consiglio Comunale la modifica)
 - di dare atto che sull'importo della TARI si applica il Tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni ambientali di cui all'art. 19 D.Lgs. 504/1992 e di cui all'art. 1, comma 666 L. 147/2013;
2. di stabilire che la riscossione dell'Imposta unica comunale dovrà essere effettuata nei termini di seguito indicati, specificando che, in ogni caso, la riscossione della TARI sarà effettuata in n. 3 rate, ai sensi di quanto disposto dall'art. 40 del vigente Regolamento IUC:

IMU	Acconto	16 giugno
	Saldo	16 dicembre
TASI	Acconto	16 giugno
	Saldo	16 dicembre
TARI	Primo Acconto	16 aprile
	Secondo Acconto	16 luglio
	Saldo	16 settembre

3. di riservarsi, per quanto di competenza, di apportare le variazioni che risulteranno necessarie, per effetto di norme statali in merito;
4. di dare atto che tali aliquote e tariffe decorreranno dal 1° gennaio 2019 e saranno valide per gli anni successivi, anche in assenza di specifica deliberazione, ai sensi dell'art. 1, comma 169 L. 296/2006;
5. di dare la più ampia diffusione alla presente deliberazione, mediante avvisi pubblici, comunicati stampa e la pubblicazione sul proprio sito web istituzionale nella sezione dedicata.
6. Di rimettere al Consiglio Comunale la conferma del presente atto deliberativo
7. Di rendere la presente deliberazione immediatamente eseguibile visto l'esito di apposita e separata votazione palese che ha sortito il seguente risultato:
Presenti n. 9 – Votanti n. 9 – Favorevoli n. 7 – Astenuti n. 0 – Contrari n. 2 (Muzzolini, Marchiando)

Letto, confermato e sottoscritto in data 18/01/2019.

Il Presidente
SUCCIO Marco

Il Segretario Comunale
Dott. Paolo MARTA
